



PROTOCOLLO DI INTESA

**PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 3 DELLA LEGGE 10/1991 E NORME ATTUATIVE**

PATROCINATO DALLA PROVINCIA DELL'AQUILA

TRA

LA PROVINCIA DELL'AQUILA

E

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI – L'AQUILA

CODACONS ABRUZZO

ANACI ABRUZZO

approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 155 del 29.10.2024

Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2024, in via Monte Cagno 3, presso la sede della Provincia dell'Aquila, sono presenti:

1. Avv. Angelo Caruso (Presidente della PROVINCIA DELL'AQUILA);
2. Sig. Mario Baglioni – in rappresentanza di CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI L'AQUILA – Sede legale: Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 Chieti (CH), C.F. 80000690695, P.IVA 02187160698, giusta delega del legale rappresentante Dott. Sarullo Camillo Angelo, in atti;
3. Avv. Fabrizio Foglietti – legale rappresentante di CODACONS ABRUZZO - Sede legale: Piazza Santa Giusta n. 8, 67100 L'Aquila (CH), C.F. 93043840664;
4. Dott. Mauro Basile - legale rappresentante di ANACI ABRUZZO – Sede legale: Via Lussemburgo, 40 – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 01411650680;

GENERALITÀ

Norme di riferimento.

Il presente protocollo di intesa fa riferimento alle norme di seguito elencate, nonché ad ogni altra norma a queste connessa:

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- DPR 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al D. P. R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- Dlgs 31 marzo 1998, n. 112, e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Dlgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., recante l'Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Come modificato dal D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Legge Regione Abruzzo n. 18 del 4 luglio 2015: *Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*;
- Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31-07-2020: "Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18", di seguito *Regolamento Regionale*;
- *Regolamento del servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, Dlgs 192/2005 e ss.mm., LR 18/2015 e Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 05 del 10.02.2023, di seguito denominato *Regolamento Provinciale*.*

Premessa.

Ai fini del presente protocollo di intesa si premette che:

- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 10/1991 e delle relative norme di attuazione, così come modificate ed integrate dal Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 18/2015 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31-07-2020, al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, di sicurezza e tutela dell'ambiente, ogni soggetto utilizzatore di impianti termici (di seguito *utente*):
 - deve sottoporre a controllo e manutenzione il proprio impianto termico secondo le scadenze poste dalle norme richiamate, avvalendosi di una ditta abilitata avente i requisiti di cui alle lettere C ed E, dell'art. 1 del D.M. 37/08;
 - deve, contestualmente ai controlli di cui sopra, sottoporre lo stesso impianto al controllo di efficienza energetica, per verificare che sia in regola con i limiti di efficienza stabiliti dalla legge, e con le periodicità stabilite dal Regolamento Regionale.
- la Provincia dell'Aquila deve eseguire sul territorio di sua competenza il "*Servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici*" a norma della LR 18/2015 e del Regolamento Regionale (DPREG n. 2/2020), secondo quanto disposto dal citato Regolamento Regionale nonché dal Regolamento Provinciale, anche avvalendosi di un organismo esterno di specifica competenza tecnica;
- nel Regolamento Provinciale sono state stabilite le tariffe del servizio e segnatamente le tariffe per la certificazione e le tariffe per le ispezioni degli impianti termici, commisurate alla potenza degli impianti ed al numero di generatori al servizio dell'impianto stesso;
- a seguito di specifica gara, la Provincia dell'Aquila ha affidato in concessione per il periodo 2023-2029, in conformità alle norme vigenti, ad un Organismo Esterno di specifica competenza tecnica, lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 31, comma 3, della Legge 10/91, così come regolamentate dalla LR 18/2015, dal Regolamento Regionale e dal Regolamento Provinciale;
- la Provincia dell'Aquila, per il tramite dell'Organismo Esterno, concessionario del servizio, al fine di rendere efficace il servizio di controllo, provvede ad effettuare periodiche campagne informative per mezzo di emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché con mezzi classici quali manifesti istituzionali, pieghevoli informativi, ecc.;
- è interesse prioritario della Provincia dell'Aquila, che a tale scopo ha sensibilizzato i firmatari del presente accordo, salvaguardare l'interesse economico degli utenti da eventuali condotte speculative o da scarsa conoscenza delle normative oggetto del presente accordo;



- è, altresì, interesse delle parti firmatarie del presente accordo fare in modo che, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme sulla manutenzione degli impianti termici, si garantisca agli utenti un servizio tempestivo e semplificato, compatibilmente con le norme vigenti;
- la Provincia dell'Aquila e le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla necessità di realizzare un sistema provinciale relativo all'uso razionale dell'energia, alla sicurezza degli impianti, al rispetto delle regole di mercato, ai principi della leale concorrenza tra imprese, al rispetto più generale delle normative di riferimento di carattere nazionale e regionale, nonché delle direttive di carattere europeo.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di favorire un rapporto improntato ad economicità, efficacia ed efficienza delle attività oggetto del presente accordo, nonché al fine di favorire la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e segnatamente: le associazioni di categoria interessate, le ditte di manutenzione, gli utenti, la Provincia dell'Aquila, le parti, come sopra rappresentate, aderiscono al presente protocollo di intesa, composto di quattro rapporti bilaterali tra Provincia e le tre associazioni di categoria sottoscrittrici.

Le parti convengono altresì che le singole ditte di installatori e/o manutentori degli impianti termici provvederanno a sottoscrivere individualmente i contenuti del presente accordo.

1 - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DELL'AQUILA E CODACONS ABRUZZO.

Impegni della Provincia.

La Provincia dell'Aquila, nei confronti dell'Associazione di consumatori, più in generale nei confronti degli utenti, in prima persona o attraverso il personale dell'Organismo Esterno, affidatario pro tempore dei servizi di ispezione degli impianti termici, si impegna a:

- 1) realizzare campagne informative, al fine di garantire la massima diffusione della procedura connessa alla certificazione degli impianti termici, che rappresenta una condizione di maggior favore per gli utenti;
- 2) partecipare attraverso i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, personale di riferimento dell'Organismo Esterno incaricato ad iniziative di diffusione dei contenuti del presente Protocollo promosse dalle Associazioni ovvero dagli Enti Locali;
- 3) garantire il funzionamento di un help-desk al servizio degli utenti, operativo almeno due ore di ogni giorno lavorativo (lunedì-venerdì), in fasce orarie alternate, per la consulenza a sportello e su linea telefonica dedicata. Inoltre si impegna a garantire il funzionamento e l'aggiornamento di un sito internet e di una casella di posta elettronica dedicati, il tutto anche per il tramite dell'Organismo Esterno incaricato;
- 4) garantire l'invio dell'avviso di ispezione domiciliare con congruo anticipo prima della data stabilita per l'ispezione e con indicazione della fascia oraria, e a comunicare tempestivamente all'utente, con le modalità previste nei regolamenti vigenti, l'eventuale impossibilità dello svolgimento dell'ispezione;
- 5) considerare con la dovuta attenzione l'eventuale necessità espressa dall'utente di spostamento della data ed ora della visita ispettiva, sempre che la richiesta sia opportunamente motivata e documentata e compatibilmente con le attività di ispezione programmate;
- 6) inviare almeno due preavvisi di ispezione agli utenti, con le modalità del punto 4 e, nel caso di mancata ispezione imputabile esclusivamente all'utente, provvedere all'applicazione delle sanzioni previste dal D.l.vo 164/2000 art. 16.6 e dal Regolamento Regionale all'art. 17.12;
- 7) adottare idonee misure anti-frode per gli utenti, avvisando espressamente che nessuna somma deve essere versata ai propri ispettori né a chi richiedesse somme in nome e per conto della Provincia o dell'Organismo Esterno;
- 8) dotare i propri ispettori di apposito tesserino di riconoscimento che sarà sempre esibito all'utente prima dell'avvio delle ispezioni;
- 9) svolgere, attraverso i propri ispettori, attività informativa presso gli utenti, per ciò che concerne il servizio di ispezione degli impianti termici, nonché gli obblighi degli utenti in materia di uso razionale dell'energia.



Impegni dell'associazione.

L'Associazione a difesa dei consumatori, nei confronti della Provincia dell'Aquila, si impegna a:

- 1) divulgare i contenuti del presente accordo ai propri iscritti e, più in generale, all'opinione pubblica della Provincia dell'Aquila, utilizzando mezzi propri o affiancando i mezzi utilizzati dalla Provincia;
- 2) informare i propri iscritti e, più in generale, l'opinione pubblica della Provincia dell'Aquila, sulla validità della certificazione, sulle ispezioni con onere a carico dell'utente e sulle tariffe del servizio svolto dalla Provincia;
- 3) divulgare ai propri iscritti e, più in generale, all'opinione pubblica della Provincia dell'Aquila, il significato dell'attività di pubblico servizio svolto dalla Provincia, per il tramite dell'Organismo Esterno affidatario del servizio, nel campo delle ispezioni degli impianti termici, al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini;
- 4) promuovere iniziative pubbliche sui temi oggetto del presente protocollo, ovvero a partecipare ad iniziative promosse dalla Provincia dell'Aquila, dall'Associazione di categoria degli installatori e manutentori degli impianti termici, dall'Associazione degli amministratori di condominio in seguito definite Associazioni.

2 - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DELL'AQUILA E CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI - L'AQUILA

Impegni della Provincia.

La Provincia, nei confronti dell'Associazione dei manutentori e, più in generale, nei confronti delle ditte che recepiscono il presente accordo, si impegna a:

- 1) rendere noti i contenuti del Protocollo, per tramite le associazioni, a tutte le ditte iscritte alla CCIAA dell'Aquila abilitate ai sensi del D.M. 37/08, lettere C ed E, che in passato hanno effettuato attività manutentiva ai fini della certificazione degli impianti sul territorio di competenza, affinché si possa determinare la massima adesione delle ditte stesse;
- 2) compilare l'elenco delle ditte aderenti all'accordo e a darne la dovuta divulgazione, anche attraverso il sito dell'Organismo Esterno affidatario del servizio;
- 3) garantire il funzionamento di un help-desk al servizio dei manutentori, per la consulenza tecnica a sportello e su linea telefonica dedicata. Inoltre si impegna a garantire il funzionamento e l'aggiornamento di un sito internet e di una casella di posta elettronica dedicati, il tutto anche per il tramite dell'Organismo Esterno incaricato;
- 4) a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia ogni notizia utile, informazione o disposizione inerente il servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici;
- 5) fornire il "bollino verde" telematico, per la certificazione degli impianti termici, esclusivamente alle ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, previo accreditamento delle stesse, con le modalità indicate dall'Organismo Esterno affidatario del servizio;
- 6) garantire la produzione del "bollino verde" attraverso metodologie anti-frode ed anti-contraffazione, associando univocamente la serie dei bollini alla ditta richiedente;
- 7) fornire in tempi brevi i "bollini verde" richiesti dalle ditte abilitate, al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività lavorative delle ditte stesse;
- 8) predisporre un Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCT) con contenuti previsti dalla LR 18/2015 e decreti attuativi;
- 9) organizzare annualmente almeno un seminario gratuito rivolto a tutti gli operatori del settore, relativo all'aggiornamento tecnico-normativo e alla qualificazione professionale degli operatori economici;
- 10) organizzare, su richiesta di una o più Associazioni, seminari tecnici o corsi di formazione e aggiornamento professionale, concordando costi e modalità organizzative di particolare favore, al fine di agevolare una vasta partecipazione degli iscritti;
- 11) realizzare idoneo materiale informativo, destinato agli utenti, che le Ditte che sottoscrivono l'accordo potranno utilizzare presso i propri clienti;

12) effettuare, tramite l'Organismo esterno, il controllo sui Rapporti di efficienza trasmessi dai manutentori, ed invitare gli stessi, se del caso, ad eventuali rettifiche/implementazioni dei Rapporti medesimi;

Impegni dell'associazione.

L'Associazione, nei confronti della Provincia, si impegna a:

- 1) divulgare il contenuto del presente accordo ai propri iscritti ed a svolgere ogni attività utile a determinare il massimo grado di adesione delle ditte operanti in Provincia dell'Aquila, utilizzando mezzi propri ovvero affiancando i propri marchi identificativi alle campagne di comunicazione promosse dall'Organismo esterno concessionario del servizio di verifiche ispettive;
- 2) divulgare ai propri iscritti e, più in generale, all'opinione pubblica della Provincia dell'Aquila, il significato dell'attività di pubblico servizio svolto dalla Provincia e dall'Organismo esterno concessionario del servizio di verifiche ispettive nel campo delle ispezioni degli impianti termici, al fine di accrescere il grado di collaborazione delle ditte operanti nel settore;
- 3) promuovere iniziative pubbliche sui temi oggetto del presente accordo, ovvero a partecipare ad iniziative promosse dalla Provincia dell'Aquila e/o dall'Organismo Esterno;
- 4) promuovere corsi di formazione professionale in favore dei propri iscritti, ed allo scopo realizzare in via privilegiata, un utile rapporto di collaborazione con l'Organismo Esterno, per lo svolgimento di attività formative, sotto la supervisione della Provincia.

Impegni delle ditte.

Le ditte che aderiscono all'accordo, nei confronti della Provincia dell'Aquila, rappresentata dall'Organismo Esterno, per le competenze delegate, si impegnano a:

1. segnalare ogni variazione relativa alla loro condizione professionale intervenuta dopo l'accreditamento, con particolare riferimento alle situazioni di decadenza dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di manutenzione;
2. rispettare le procedure di utilizzo del "bollino verde", previste dalle norme di riferimento o dalle indicazioni fornite dall'Organismo Esterno, in modo da evitare disagi e disservizi a danno degli utenti;
3. promuovere, presso gli utenti, la pratica del "bollino verde";
4. conoscere approfonditamente i contenuti delle norme di riferimento ed in particolare della Legge Regionale 18/2015, del suo regolamento di attuazione, Regolamento regionale n. 2/2020 e del Regolamento Provinciale, al fine di informare i propri clienti sul contenuto delle norme citate, sugli obblighi a carico degli utenti, sugli adempimenti conseguenti al controllo di efficienza energetica,

effettuato dalla ditta stessa, sull'obbligo di eliminare le eventuali anomalie rilevate, sull'obbligo e sulle modalità di comunicazione dell'avvenuto adeguamento, entro i termini stabiliti dalle norme di riferimento, ed agevolare gli utenti ai fini della comunicazione dell'avvenuto adeguamento evitando, per quanto possibile, spese aggiuntive per gli utenti stessi;

5. garantire la massima collaborazione con la Provincia e con l'Organismo Esterno del servizio di ispezione, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme di riferimento;
6. collaborare con la Provincia e con l'Organismo Esterno del servizio di ispezione, nella corretta implementazione del catasto provinciale degli impianti termici, riportando sui Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) i corretti dati relativi a:
 - anagrafica dell'impianto: ubicazione dell'impianto, dati dei soggetti collegati (intestazione dell'impianto, occupante/responsabile dell'impianto, proprietario, titolare della fornitura di combustibile), con particolare attenzione anche a dati quali contatti telefonici, mail e PEC, ove possibile;
 - caratteristiche tecniche dell'impianto, previste nel modulo di certificazione, avendo cura di riportare ogni dato utile alla completa comprensione dello stato dell'impianto, secondo le indicazioni dell'Organismo Esterno;
7. espletare le attività di controllo e manutenzione in conformità alle norme di riferimento ed alle norme vigenti, fornendo all'utente ogni necessaria informazione sugli adempimenti che le citate norme pongono a carico dell'utente;
8. indicare, al termine del controllo, negli appositi campi riepilogativi del Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (Raccomandazioni e Prescrizioni), in maniera chiara ed esaustiva, le eventuali anomalie rilevate e le operazioni di adeguamento che l'utente deve compiere, nonché illustrare le eventuali conseguenze in caso di omissione;
9. astenersi da ogni forma di pubblicità ingannevole.

In ogni caso tutte le Ditte accreditate, aderenti e non aderenti al presente Protocollo di intesa, si impegnano a compilare i Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica in modo chiaro e completo, secondo le istruzioni che saranno impartite, al fine di facilitare lo svolgimento delle attività successive poste in capo ai restanti soggetti coinvolti:

- agli utenti per gli adempimenti legati all'esercizio dell'impianto ed in particolare all'adeguamento di eventuali anomalie rilevate durante il controllo da parte delle ditte di manutenzione;
- alla Provincia e/o all'Organismo Esterno per gli adempimenti legati ad accertamento documentale e ispezioni onerose su impianti non adeguati;

nella consapevolezza che la non corretta o parziale compilazione dei Rapporti di Controllo Tecnico potrà



comportare l'annullamento d'ufficio delle certificazioni e la sospensione dell'erogazione dei bollini verdi alle ditte interessate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste e gli oneri legati alle ispezioni onerose che ne possono conseguire, previsti dal Regolamento Regionale.

3 - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DELL'AQUILA, CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI – L'AQUILA E ANACI ABRUZZO

Impegni della Provincia.


Valgono tutti gli impegni presi dalla Provincia dell'Aquila negli Accordi n. 1 e n. 2 del presente Protocollo d'intesa.

Impegni dell'associazione degli amministratori di condominio.

1. L'Associazione degli amministratori di condominio si impegna a divulgare a tutti gli amministratori di condominio iscritti i contenuti del presente accordo e a trasmettere ai propri iscritti, con cadenza almeno annuale, l'elenco delle ditte sottoscrittrici dell'accordo;

Impegni dell'associazione di manutentori.

1. L'Associazione di manutentori si impegna a divulgare il presente protocollo presso tutti gli iscritti;
2. I manutentori degli impianti termici si impegnano a rispettare tutti i punti di loro pertinenza, evidenziati nel presente accordo.



4 – ACCORDO TRA CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI – L'AQUILA, CODACONS ABRUZZO E ANACI ABRUZZO

Premesse.

1. Per manutenzione ordinaria si intende lo svolgimento delle operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo d'uso corrente, incluse le attività ricomprese nell'allegato tecnico al presente Protocollo.
2. Nelle attività di cui al punto 1) non sono comprese quelle relative ad interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi, o componenti dell'impianto termico.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 4 luglio 2015:
 - a) *le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;*
 - b) *qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente e riportate sul libretto di uso;*
 - c) *in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza annuale, con riferimento alla norma UNI 10436:2019.*
4. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del Regolamento Regionale, il controllo di efficienza energetica va effettuato all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, in caso di nuovo impianto, e successivamente con le seguenti periodicità, in relazione alla potenza dell'impianto:

| Tipologia d'impianto (Potenza Pn*) | PERIODICITÀ CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA |
|--|--|
| $5 \leq Pn < 35$ ⁽¹⁾ | 4 |
| $Pn < 35$ ⁽²⁾ | 2 |
| $35 \leq Pn < 60$ ⁽²⁾ | 1 |
| $60 \leq Pn < 116$ ⁽²⁾ | 1 |
| $116 \leq Pn < 350$ ⁽²⁾ | 1 |
| $Pn \geq 350$ ⁽²⁾ | 1 |
| ⁽¹⁾ apparecchi assimilati ad impianti termici | |
| ⁽²⁾ impianti termici | |

5. In occasione del Controllo di Efficienza Energetica l'utente può richiedere al manutentore di effettuare la certificazione dell'impianto termico, consapevole del fatto che la mancata o ritardata certificazione, comporta l'ispezione, con onere a carico, da parte dell'Organismo Esterno.
6. La certificazione degli impianti termici viene eseguita in conformità al Regolamento Regionale ed al Regolamento Provinciale.
7. Il costo del "bollino verde", necessario alla certificazione, resta a carico dell'utente. Esso è incassato direttamente dalla ditta. Il bollino va apposto sul RCTEE rilasciato all'utente, secondo le modalità previste dalla Provincia e dall'Organismo Esterno.
8. L'Associazione di categoria dei manutentori e installatori si impegna a sensibilizzare adeguatamente i propri iscritti affinché questi ultimi, nello svolgimento delle attività di controllo e manutenzione ordinaria, provvedano a ricordare agli utenti finali i termini di scadenza della certificazione.
9. Le ditte che sottoscrivono l'accordo, nello svolgimento delle attività di controllo e manutenzione ordinaria, assumono l'impegno di provvedere a ricordare agli utenti/clienti, il termine della successiva scadenza.
10. Nello spirito del presente protocollo d'intesa, le parti:
 - a) considerata la particolare natura del sistema di controllo degli impianti termici, che prevede:
 - i. l'intervento della Provincia quale autorità competente, per lo svolgimento di controlli aventi natura di funzione pubblica (espletata per mezzo di soggetto esterno);
 - ii. l'intervento delle ditte di manutenzione, che assumono un ruolo particolare nell'espletamento dei controlli denominati "controllo ed eventuale manutenzione" e "controllo di efficienza energetica" dell'impianto termico, anche in virtù delle particolari competenze che la Legge impone loro di possedere, in materia di risparmio energetico e di sicurezza delle installazioni.
 - b) considerato che i controlli effettuati dalle ditte di manutenzione determinano un risparmio in

favore dell'utente e considerato tuttavia che dette operazioni di controllo sono obbligatorie, con conseguenti costi di esercizio, periodici e costanti, a carico dell'utente.

Impegni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

nel rispetto delle norme regolanti il libero mercato ma in considerazione che quest'ultimo è condizionato dall'obbligo di legge, in ordine alla manutenzione periodica ed al controllo di efficienza energetica, le parti

SI IMPEGNANO

- a) quanto alle ditte di manutenzione aderenti al presente protocollo, a mantenere un prezzo equo e ragionevole per le attività di controllo e manutenzione degli impianti domestici di potenza inferiore a 35kW, ed in particolare a favorire particolari condizioni di prezzo per gli utenti che sottoscrivono un contratto pluriennale, di durata minima di 5 anni;
- b) quanto all'Associazione dei consumatori e all'Associazione degli amministratori di condominio, a promuovere presso i cittadini la cultura della manutenzione periodica e del controllo di efficienza energetica degli impianti termici, con particolare riferimento alla promozione di contratti pluriennali di manutenzione, che consentono alle ditte di manutenzione di programmare, in maniera organica ed ordinata le attività manutentive, su tutto l'arco dell'anno, riservando al periodo autunnale, le attività di pronto intervento, legate alle riparazioni di guasti.

5 – CONSIDERAZIONI COMUNI A TUTTI I SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO

I sottoscrittori convengono sui seguenti punti che impegnano reciprocamente tutti i soggetti coinvolti:

1. Il presente accordo sostituisce i precedenti accordi sottoscritti sul territorio di riferimento;
2. Qualora ulteriori associazioni di categoria intendessero aderire al presente protocollo, la Provincia valuterà l'adesione che dovrà avvenire attraverso protocollo ex novo;
3. Il presente accordo esplica la sua efficacia fino a successiva futura modifica, o comunque fino all'entrata in vigore di contrastanti misure di legge;
4. Le parti che vogliono recedere anticipatamente dall'accordo devono darne comunicazione alla Provincia con almeno tre mesi di anticipo;
5. L'inadempienza di punti sostanziali del presente accordo, sia di carattere particolare sia di carattere generale, possono comportare l'esclusione delle Associazioni sottoscrittrici e delle Ditte che provvederanno separatamente a sottoscrivere l'accordo. L'esclusione è decisa dal tavolo tecnico di cui al successivo punto 6. L'esclusione di una ditta implica l'esclusione della stessa dall'associazione di categoria.
6. E' istituito un tavolo tecnico di valutazione e gestione dell'accordo, composto da un rappresentante della Provincia dell'Aquila, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni sottoscrittrici del presente protocollo.

L'Aquila, li 31.10.2024

Presidente della Provincia dell'Aquila, Avv. Angelo Caruso

Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, Sig. Mario Baglioni

Codacons Abruzzo, Avv. Fabrizio Foglietti

Anaci Abruzzo, Dott. Mauro Basile
